

Secondo forum tra ACF e ABF
in attuazione del Protocollo di intesa tra Consob e Banca d'Italia
19 settembre 2022

Il secondo Forum tra l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato dedicato, in particolare, al contenzioso che affluisce ai due ADR in materia di collegamento negoziale tra finanziamento e sottoscrizione di prodotti finanziari e sottoscrizione di derivati a copertura del rischio di tasso di mutui o altri finanziamenti.

I partecipanti, avuta presente la normativa di riferimento ⁽¹⁾ e ferma restando l'autonomia decisionale dei Collegi nella valutazione del ricorso nonché la concreta formulazione della domanda da parte del singolo ricorrente, hanno convenuto quanto segue.

Riguardo al **collegamento negoziale tra finanziamento e sottoscrizione di prodotti finanziari**:

- l'ACF è competente laddove il finanziamento venga erogato allo scopo di sottoscrivere un prodotto finanziario (ad es. nel caso in cui un mandato di gestione patrimoniale sia sottoscritto in relazione alla concessione del prestito e risulti strumentale alla copertura dei relativi interessi);
- l'ABF è competente sul contratto di finanziamento quando non sia prevalente il profilo di investimento dell'operazione e, in applicazione del principio della domanda, il ricorrente contesti aspetti esecutivi del contratto che riguardino prodotti finanziari posti a garanzia di un finanziamento (ad es. domande sulle modalità e i tempi di vendita coattiva di strumenti finanziari oggetto di pegno a garanzia del finanziamento).

Riguardo alla **sottoscrizione di derivati a copertura del rischio di tasso di mutui o altri finanziamenti**:

- l'ACF è competente se le domande del ricorrente riguardino il derivato e la sua disciplina, come ad es. per contestazioni sulla mancanza dello scopo di copertura del derivato, anche alla luce delle indicazioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 19013 del 31 luglio 2017) sull'applicazione dei criteri generali enucleati dalla Consob per valutare la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, o sulla violazione di regole informative di condotta in fase di sottoscrizione e di esecuzione del contratto previste dal TUF;
- l'ABF è competente rispetto a doglianze concernenti il contratto di finanziamento alla copertura dei cui rischi è posto il derivato.

⁽¹⁾ Cfr. Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 (e s.m.i.) e Regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificato dalla delibera n. 21867 del 21 maggio 2021, in base alle quali all'ABF possono essere sottoposte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB e l'ACF conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF.